



CITTÀ DI PETILIA POLICASTRO
(Provincia di Crotone)
SETTORE n. 7

- Servizio Istruzione e Biblioteca -
Tel.: 0962-431214; cell.: 3487010731
e-mail: istruzione@comune.petiliapolicastro.kr.it
PEC : biblioteca.petilia@asmepec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GUIDA,
MANUTENZIONE E CUSTODIA DEGLI
SCUOLABUS COMUNALI ADIBITI AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Anno scolastico 2019/2020 -

ART. 1

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado del capoluogo e delle frazioni dalla propria abitazione sino alla sede scolastica e viceversa nel rispetto delle fermate stabilite dall'appaltatore per il territorio comunale (= capoluogo, frazioni e contrade).

In particolare l'appalto prevede l'affidamento della guida, manutenzione e custodia di n. 5 scuolabus comunali.

Gli itinerari da seguire, per ciascuno dei n. 5 scuolabus adibiti al servizio di cui trattasi, sono quelli evidenziati nell'apposito elenco degli alunni utenti per i quali, per l'anno scolastico 2019/2020, verrà prodotta la relativa richiesta di erogazione del servizio. Detto elenco dovrà essere ritirato dall'appaltatore, presso l'uff. Istruzione, prima che inizi il servizio.

E' fatto obbligo all'appaltatore di verificare che ogni alunno-utente sia inserito nel citato elenco e, in caso di mancanza, darne tempestiva comunicazione all'uff. Istruzione del Comune.

ART. 2

All'aggiudicatario verrà consegnato, altresì, insieme a detto elenco degli abbonati, l'elenco degli itinerari che gli scuolabus adibiti al servizio dovranno seguire. Detti itinerari quotidiani avranno, in via di massima, una percorrenza identica a quella del servizio espletato nel corso del precedente anno. Resta comunque inteso che l'appaltatore dovrà, in ogni caso, assicurare ad ogni alunno avente diritto, in quanto abbonato, la possibilità concreta di usufruire del servizio medesimo.

Il servizio dovrà essere effettuato in piena autonomia dall'appaltatore secondo il calendario

scolastico regionale e secondo gli orari e le turnazioni (tempo normale, pieno o prolungato) che verranno stabiliti dalle locali autorità scolastiche. Si evidenzia, comunque, che, per eventuali motivi organizzativi, la data di inizio del servizio potrà essere posticipata di 10 o max. 20 giorni.

ART. 3

Per quanto riguarda percorsi diversi da quelli di cui al precedente articolo 2 comunque effettuati in quanto connessi allo svolgimento di attività didattiche scolastiche od extrascolastiche, in qualsiasi modo finanziate e purchè debitamente autorizzate dal Comune, saranno dall'Ente pagati all'aggiudicatario a parte nelle seguenti misure: a) € 0,60 a chilometro per ogni viaggio effettuato all'interno del territorio comunale; b) € 0,60 a chilometro per ogni viaggio effettuato al di fuori del territorio comunale con percorso (= andata e ritorno) inferiore a 120 Km.; c) € 0,60 a chilometro per i percorsi superiori a Km. 100 (= andata e ritorno), con rimborso di ulteriori € 0,30 per ogni chilometro percorso in eccedenza al citato limite di Km. 100.

L'effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo hanno carattere obbligatorio per l'appaltatore.

ART. 4

Nel caso l'appaltatore senza giustificato motivo non dovesse assicurare il normale espletamento del servizio, verrà applicata la sanzione pecuniaria nella misura di € 500,00 per ogni giorno di servizio non espletato da ogni scuolabus. L'applicazione di tale sanzione verrà comunicata all'appaltatore dal resp.le del serv. e da questi trattenuta sulle somme non ancora pagate e spettanti all'appaltatore medesimo.

Resta in ogni caso inteso che l'appaltatore dovrà provvedere con proprio personale ad assicurare il servizio oggetto del presente capitolato e dovrà, altresì, provvedere alla relativa sostituzione del personale in caso di assenza od impedimento a qualunque causa dovuti.

In caso di mancato espletamento del servizio il Comune può sempre richiederne l'effettuazione ad altra ditta o persona, rivalendosi sulle somme vantate dall'appaltatore.

ART. 5

Ove il disservizio di cui al precedente articolo dovesse protrarsi per più di cinque giorni

continuativi ovvero dovesse raggiungere nel corso di un bimestre cumulativamente n.10 (dieci) giorni il contratto stipulato con l'appaltatore si considera rescisso di pieno diritto, senza che l'appaltatore medesimo possa pretendere alcun risarcimento di sorta.

Il verificarsi di tale condizione risolutiva verrà comunicata all'appaltatore mediante raccomandata A.R. al domicilio eletto senza bisogno di alcuna altra formalità.

ART. 6

Tutti i lavori di manutenzione ordinaria (comprese le revisioni ed i collaudi) e straordinaria che si renderanno necessari per il normale funzionamento degli scuolabus comunali dovranno essere effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario durante i periodi o nelle ore in cui il servizio non deve essere garantito.

In particolare, al momento dell'inizio e della cessazione dell'appalto di cui al presente capitolato, l'appaltatore dovrà effettuare, a propria cura e spese, tutte le manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie necessarie per la perfetta efficienza degli scuolabus per come prescritto dalla casa costruttrice, nonché, ove necessario, la sostituzione dei pneumatici.

Al predetto fine verranno redatti appositi verbali sia per l'inizio che per la cessazione dell'appalto e dovrà essere compilata, in contraddittorio fra le parti, una scheda (come da allegato fac-simile valido sia per l'inizio che per la cessazione dell'appalto) per ogni scuolabus sulla scorta di apposita certificazione descrittiva dello stato dei mezzi riconsegnati al Comune e rilasciata da aut carrozzeria e da aut officina (per la parte meccanica).

In presenza di un cattivo od inadeguato stato di manutenzione degli scuolabus il Comune può richiedere all'aggiudicatario l'effettuazione dei necessari lavori e, in caso di rifiuto, provvedere a farlo direttamente addebitando allo stesso le relative spese senza che quest'ultimo possa eccepirne l'ammontare.

ART. 7

L'aggiudicatario provvederà, a propria cura e spese, alla custodia dei n. 5 scuolabus affidati in idonei locali, alla loro pulizia e, con cadenza settimanale, al loro lavaggio nonché, ogni volta che è necessario, al loro ingrassaggio.

ART. 8

Rimangono a carico del Comune il pagamento della tassa di possesso e quello relativo alla copertura assicurativa degli scuolabus.

ART. 9

L'aggiudicatario si obbliga a mantenere per tutta la durata dell'appalto in piena efficienza tutti gli scuolabus affidatigli ed a garantire all'interno degli stessi ottimali condizioni di sicurezza, di pulizia e di decoro. A tal fine lo stesso dovrà stipulare per tutta la durata dell'appalto una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi connessi con l'esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo.

ART. 10

Ai sensi dell'art.111 D.Lgs.50/2016 verrà individuato da parte dell'Ente Committente il Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 smi e dalle emanande Linee Guida Anac di cui al citato art.111.

ART. 11

Per le eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applica l'art.106 D.Lgs.50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione interessata.

ART. 12

Al pagamento dei compensi all'aggiudicatario si provvederà di norma con cadenza mensile

mediante mandati da estinguersi presso il tesoriere comunale. I mandati di pagamento verranno emessi a seguito di presentazione di regolare fattura, sul cui importo verrà effettuata una trattenuta del 10% a titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti. Tale ritenuta verrà svincolata alla conclusione dell'appalto.

Il ritardo nel pagamento che si protragga per più di sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo comunale della fattura, dà diritto all'aggiudicatario di richiedere gli interessi legali a decorrere dal 61° giorno successivo alla precitata data.

L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, garanzia definitiva di cui all'art.103 D.Lgs.50/2016 inerente il contratto da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale.

ART. 13

L'aggiudicatario si obbliga ad assicurare il servizio oggetto del presente capitolato per la durata dell'anno scolastico 2019/2020, a decorrere dalla data del verbale di inizio dell'appalto (consegna dei mezzi) e sino alla chiusura di detto anno scolastico 2019/2020.

Il servizio di trasporto oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato dall'appaltatore secondo il calendario scolastico previsto per i diversi ordini di scuola (Primaria e secondaria di I grado).

In particolare il servizio dovrà essere svolto dall'impresa aggiudicataria con propri capitali, con propri mezzi, con proprio personale e mediante l'organizzazione dello stesso a cura ed a rischio dell'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario del servizio assume, altresì, a proprio ed esclusivo carico, lasciando completamente indenne il Comune, tutti i rischi derivanti dall'attività di trasporto dei minori dal momento del prelievo a quello dello scarico.

Ai fini del precedente comma l'aggiudicatario del servizio, ove lo ritenga opportuno, potrà stipulare a propria cura e spese apposite polizze assicurative a copertura dei relativi rischi.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, assicurare il presente servizio con proprio personale, provvisto dei necessari requisiti di idoneità, alla conduzione dei mezzi, all'espletamento delle attività di vigilanza di tutti gli alunni ed in particolare all'accompagnamento degli alunni

portatori di disabilità.

Lo stesso si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. In caso di inottemperanza accertata dall'autorità comunale o segnalata ad essa dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente sul corrispettivo del servizio o sulla cauzione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare alcunchè e nè avere titolo a risarcimento di danni.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art.26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) e alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno dell'Ente affidatario o all'interno di sedi di altri lavori, servizi, forniture appaltati.

ART. 14

Il prezzo a base d'asta del servizio oggetto del presente capitolato, comprensivo di IVA, è fissato in € 100,00 (diconsi euro cento/00) per ogni giornata di trasporto effettivamente prestata da ognuno dei n. 5 scuolabus adibiti al servizio.

Il succitato prezzo è stato determinato tenendo conto, in modo congruo, dell'incidenza dei costi di gestione, di quelle del personale, di quelle di perfetta manutenzione ed efficienza degli scuolabus, nonchè delle eventuali altre spese comunque a carico dell'aggiudicatario.

ART. 15

Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso è determinato sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario /appaltatore del presente servizio che risulterà all'esito della procedura concorsuale, presentata in ragione dell'importo posto a base d'asta di cui

al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.
Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o per qualunque altro connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 15

In caso di diminuzione del numero degli abbonati al servizio, (risultante e comprovato dall'apposito monitoraggio effettuato dal responsabile del servizio), gli scuolabus adibiti al servizio medesimo saranno diminuiti e, pertanto, il pagamento all'aggiudicatario verrà effettuato solo e soltanto in relazione agli scuolabus effettivamente utilizzati (= necessari) al fine di cui trattasi.

La succitata (eventuale) diminuzione del numero degli scuolabus affidati, non comporterà per la ditta affidataria alcun diritto a risarcimenti e/o compensi né alcuna pretesa o rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 16

L'aggiudicatario del presente servizio risponderà in ogni caso direttamente di eventuali danni a persone o cose, qualunque ne sia la natura o la causa, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e senza che ciò dia diritto a compensi o rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 17

Il contratto di appalto potrà essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dare continuità all'azione amministrativa ex art.97 Cost. nel caso in cui vi sia l'effettiva esigenza della stessa di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto

e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

ART. 18

Il subappalto è regolato dall'art.105 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e pertanto il servizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato, previa autorizzazione dell'Ente, entro il limite del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del presente affidamento.

Qualora l'appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto ed abbia contestualmente specificato la percentuale della prestazione che intende subappaltare, tali elementi sono riportati nel relativo contratto a cui il subappalto si riferisce. L'affidatario deposita, infatti, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente aggiudicatario l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 19

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente affidatario.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 18 276. L'appaltatore è liberato da tale responsabilità solidale nei casi di corresponsione

diretta di quanto dovuto al subappaltatore dall'Amministrazione Comunale nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) dell'art.105 comma 13 D.Lgs.50/2016.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 D.Lgs.50/2016.

ART. 20

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 2. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a

comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. S'impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento da parte del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i singoli contratti si risolveranno di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3. 4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art.105 comma 1 D.Lgs.50/2016. 2. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 22

Tutte le spese per imposte e tasse discendenti nascenti dal contratto relativo all'appalto del servizio oggetto del presente capitolato sono a carico dell'aggiudicatario, incluso quelle di bollo e registro.

ART. 23

L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo del regolare espletamento del servizio.

Il controllo, in particolare, può essere esercitato:

- a) dal responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Scolastica dell'A.S.P. di CROTONE o suo delegato;
- b) dal resp.le comunale del servizio; dal Sindaco o dall'Assessore alla P.I. o loro delegato;

- e) dai VV. UU.;
- d) da alcuno dei facenti parte di eventuale Commissione eletta in C.C.;
- e) dai Capi di Istituto delle scuole interessate o loro delegati;

ART. 24

L'Amministrazione Comunale conserva comunque la facoltà, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni indicate ai precedenti articoli, di rescindere in qualunque tempo il contratto e di provvedere ad un nuovo appalto nel caso di:

- a) reiterata ed ingiustificata sospensione del servizio da parte della ditta aggiudicataria;
- b) recidiva nella inosservanza delle norme di sicurezza previste in materia di trasporti pubblici di persone e di trasporti scolastici.

La risoluzione del contratto porterà, come conseguenza, l'incameramento, da parte dell'Amministrazione comunale, della garanzia fidejussoria prestata dalla ditta aggiudicataria a garanzia degli obblighi contrattuali assunti e, inoltre, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione dei maggiori danni, spese ed oneri conseguenti alla esecuzione in danno del servizio.

ART. 25

Il presente capitolato, debitamente sottoscritto dalle parti, formerà parte integrante ed essenziale del contratto di aggiudicazione del servizio in oggetto e comporterà da parte dell'aggiudicatario la piena accettazione degli obblighi in esso previsti.

Le questioni che dovessero insorgere fra il Comune e la ditta aggiudicataria in sede di applicazione del presente capitolato saranno devolute alla valutazione di n. 3 arbitri i quali decideranno senza formalità di giudizio. Due di essi saranno nominati dalle parti contraenti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Crotone. La sentenza arbitrale non sarà soggetta né ad appello, né a ricorso in Cassazione, per espressa rinuncia delle parti. Per la esecuzione della sentenza di arbitrato si osserveranno le norme contenute nel Codice di procedura Civile. Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale proporzione

debbano essere poste le spese di giudizio.

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda in generale alle norme che regolano gli affidamenti a terzi dei pubblici servizi ed in particolare agli obblighi aggiuntivi o modificativi che saranno inclusi nel contratto che si andrà a stipulare tra il Comune e l'aggiudicatario.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

(F.to Michela Cortese)

Il Presidente

(F.to Amedeo Nicolazzi)

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on-line, visto gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N° _____.

Petilia Policastro, Li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria, visto gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco tramite PEC istituzionale ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'Art. 125 del T.U.

Petilia Policastro, Li 28.03.2019

Il Responsabile del Servizio Segreteria

É copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Petilia Policastro, Li 28.03.2019

Il Responsabile del Servizio di Segreteria

ESECUTIVITÀ (Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Settore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 28.03.2019

- perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della sua pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L.

Petilia Policastro, Li 28.03.2019

Il Responsabile del Settore